



Città *di* Spoleto

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI SPOLETO - CIG 7340453D6E

PARTE I

Art. 1 - Premesse

1. In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 25/01/2018 questo Comune intende affidare in concessione a terzi la gestione del Mattatoio Comunale.
2. Si rappresenta che il Comune di Spoleto ha sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (allegato al presente contratto).

Art. 2 - Oggetto

1. Il Concessionario dovrà gestire il servizio di mattazione bovini, ovini, suini, equini, presso la struttura comunale del Mattatoio sito a Spoleto in via del Filosofi, 4.
2. Nell'ambito del presente servizio il concessionario dovrà inoltre garantire le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione e manutenzione ordinaria della struttura e dei macchinari ivi presenti;
 - adeguamento dei macchinari e delle modalità operative in funzione della normativa di settore;
 - custodia della struttura del mattatoio, dell'impianto e del bestiame nelle stalle di sosta e nelle sale di abbattimento;
 - riscossione dei corrispettivi per le prestazioni rese, con l'applicazione delle tariffe nelle modalità definite al successivo art. 7;
 - trasporto, carico e scarico delle carni macellate;
 - pulizia scrupolosa dell'intero compendio sia interno che esterno: manufatti, aree esterne, attrezzature, macchinari, aree di sosta degli animali, frigoriferi, automezzi e quant'altro ivi installato, vigilando ed assicurando il costante mantenimento di adeguate e corrispondenti condizioni igieniche;
 - coadiuvare il veterinario nelle visite del bestiame vivo o macellato e nelle altre operazioni in cui il predetto sanitario ne richieda l'ausilio;
 - smaltimento dei rifiuti sia assimilabili che non assimilabili agli urbani, gli speciali e i liquidi secondo la normativa vigente in materia, nonché la tenuta dei relativi registri;
 - eseguire, la distruzione delle carni e dei visceri sequestrati non riconosciuti idonei al consumo, in conformità alle condizioni e modalità prescritte dal veterinario
 - riparazione degli eventuali danni dipendenti anche da forza maggiore che si dovessero verificare durante il periodo della concessione, al fine di ripristinare ed assicurare la corretta operatività del mattatoio;
 - conduzione di tutti gli impianti tecnici con personale qualificato;
 - disinfezione di tutti i locali ed attrezzature secondo le indicazioni specifiche del servizio veterinario dell'ASL;
 - provvedere alle attività di disinfestazione con particolare riferimento alla zanzara tigre e ratti, tenendo aggiornato apposito registro dei trattamenti effettuati, specificando quantità e prodotti impiegati.
3. Il complesso immobiliare del Mattatoio è attualmente dotato di macchinari e strumentazione adeguata ai sensi della vigente normativa sanitaria.
4. Il Concessionario si obbliga a subentrare al Comune nei rapporti contrattuali in atto, agli stessi patti e condizioni contenuti nella Convenzione con la Soc. A.P. ZOO per il servizio di etichettatura delle carni



Città di Spoleto

bovine con decorrenza dal 15/5/2000 e validità annuale, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta che dovrà essere inviata a mezzo PEC almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.

Art. 3 - Durata

1. La concessione avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di concessione. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di avviare il servizio in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula dello stesso.
2. Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il Mattatoio non più idoneo all'uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. In tale ipotesi il concessionario potrà presentare al Comune un progetto di adeguamento da realizzarsi a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte del Comune medesimo. Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

Art. 4 - Canone concessorio – Valore stimato della concessione

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo offerto in sede di gara. L'importo del canone posto a base di gara è pari ad euro **6.639,35** oltre IVA ai sensi di legge.
2. Il concessionario si impegna a pagare il canone mediante versamenti trimestrali anticipati di pari importo da eseguirsi entro i primi 10 giorni di ogni trimestre. Il canone rimane fisso per l'anno di durata della concessione. Eventuali spese di bonifico bancario saranno a carico del concessionario.
3. Il ritardo nel versamento del canone alla scadenza pattuita comporterà l'applicazione degli interessi legali, oltre le penali di cui al successivo art. 16.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. Ai fini dell'individuazione del valore della concessione, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, si ipotizza un importo di euro 300.000,00 stimato sulla base dello storico della gestione.

Art. 5 - Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dagli artt. 105 e 174 del d.lgs. 50/2016, pertanto l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti ivi previsti. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 174 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. In attuazione del Protocollo di legalità, è fatto obbligo all'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
4. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
5. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.



Città di Spoleto

6. Nei contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

7. E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.

8. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 (allegato al presente contratto), vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della presente concessione.

Art. 6 - Orario di Servizio

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza dei giorni e dell'orario di servizio offerti in sede di gara, fermo restando che il concessionario dovrà garantire il servizio di mattazione per almeno tre giorni alla settimana e per almeno cinque ore al giorno.

Art. 7 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di mattazione, saranno quelle attualmente in vigore, già approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione e potranno essere aggiornate annualmente dall'Amministrazione. In caso di aggiornamento delle tariffe il concessionario è tenuto ad adeguare le tariffe applicate al tariffario aggiornato.

2. Con i proventi tariffari, che verranno incassati direttamente, il Concessionario si ritiene interamente compensato di qualsiasi suo avere da parte del Comune e non potrà mai vantare pretesa alcuna, a qualunque titolo richiesta.

Art. 8 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il concessionario si impegna:

a) a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività: acqua, energia elettrica, metano, telefono, fognatura, spese d'ufficio, trattamento e smaltimento rifiuti connessi all'attività; il Concessionario prima di iniziare l'attività dovrà intestare a proprio nome tutte le suddette utenze, sostenendone i relativi costi;

b) a gestire e a custodire gli impianti e le attrezzature presenti nel Mattatoio, per qualsiasi danneggiamento sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;

c) provvedere alla fornitura ed installazione, con oneri e spese a proprio carico, di tutti gli attrezzi, le apparecchiature, i materiali ed i macchinari che si rendessero necessari per la buona esecuzione della gestione del mattatoio, non compresi tra gli esistenti presi in carico all'atto della consegna;

d) a produrre, prima dell'inizio dell'attività, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l'Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;

e) a provvedere a tutte le spese per la corretta gestione del mattatoio nonché a provvedere allo smaltimento delle acque di lavaggio del Mattatoio;

f) porre in essere tutte le pratiche presso le amministrazioni/enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc., necessari per il funzionamento degli impianti: in difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;

g) gestione e manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e dei macchinari ivi presenti; il Comune si riserva il diritto di ordinare al Concessionario, con oneri a carico dello stesso concessionario, le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell'impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d'ufficio con spese a carico del Concessionario;

h) ad osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di sicurezza;

i) a gestire il Mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria;

l) a vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;



Città di Spoleto

- m) a tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- n) presentare al Comune una relazione annuale descrittiva delle attività espletate (es. numero di capi abbattuti, manutenzioni, disinfestazioni ecc.);
- o) a subentrare al Comune nei rapporti a convenzione attualmente in vigore (es. A.P.ZOO).
- p) entro 30 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, il concessionario deve inoltre predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

Il concessionario è tenuto inoltre:

- ad effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza;
- assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
- utilizzare, nell'espletamento del servizio, personale sufficiente e adeguato con specifica ed idonea professionalità e competenza;
- tenere l'impianto adeguatamente pulito e decoroso.

2. Nella gestione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni contenute nel Capo 8° del vigente Regolamento comunale del servizio veterinario comunale per quanto applicabile.

Art. 9 - Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione le spese di manutenzione straordinaria sui beni mobili di proprietà del comune ed immobili strettamente funzionali all'attività di Mattatoio.

Art. 10 - Facoltà d'ispezione

2. Durante il periodo di validità della concessione il Comune avrà facoltà di effettuare, tramite proprio personale o personale esterno specializzato appositamente incaricato e previo avviso, ispezioni, sopralluoghi e controlli contabili, al fine di verificare il puntuale rispetto delle condizioni contrattuali.

3. Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le notizie utili richieste per fini statistici.

4. Qualora il Responsabile del procedimento a seguito di ispezione riscontri la mancata o inadeguata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, questi inviterà il concessionario ad effettuare gli interventi medesimi entro il termine fissato, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Art. 11 - Riconsegna dell'immobile

1. Alla scadenza, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso al Comune in buone condizioni di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti. A tal fine verrà redatto in contraddittorio apposito verbale tra le parti.

Art. 12 - Personale utilizzato nello svolgimento del servizio

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'invalidità dei dipendenti della Ditta concessionaria, riconosciuta dall'autorità sanitaria, comporta l'obbligo della sostituzione con personale idoneo.

E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese del concessionario e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

2. Il Concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi.

3. Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi,



Città di Spoleto

delle ritenute fiscali da parte del Concessionario e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

4. Inoltre ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Art. 13 - Sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

2. Il concessionario dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza e nominare il relativo responsabile.

3. In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, occhiali, ecc.) e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

4. Il Concessionario è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Art. 14 - Responsabilità civile

1. Il concessionario è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone, animali e cose causato nell'esecuzione del servizio in concessione.

2. Il concessionario esonera il Comune di Spoleto da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'uso degli impianti e delle attrezzature del Mattatoio, a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del concessionario medesimo, di terzi o di personale di servizio.

3. Il concessionario risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

4. A tal fine è obbligato a stipulare le seguenti polizze, da produrre in copia al Comune all'atto di stipula del contratto di concessione:

- Responsabilità civile verso terzi RCT/O (ivi compreso l'ente proprietario dell'immobile) per danni ascrivibili all'attività di gestione del Mattatoio (max € 1.500.000,00 per sinistro);
- Polizza Incendio per un valore di € 500.000,00;
- Polizza Furto per un valore di € 15.000,00.

Art. 15 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale



Città di Spoleto

(compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.

3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Penali

1. Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, a quanto indicato nell'offerta tecnica e a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Spoleto attraverso il Responsabile del procedimento o suo delegato.

2. In caso di inadempimento o non conformità del servizio reso, totale o parziale, rispetto agli obblighi contrattuali e di legge, si applicheranno le seguenti penali:

- per ogni giorno di mancata apertura del mattatoio per cause imputabili al concessionario verrà applicata una penale di euro 100,00; dopo quattro mancate aperture (anche non consecutive) si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, c. 2;
- per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto al termine previsto dal precedente art. 4 verrà applicata una penale di euro 150,00; a seguito di ritardo pari o superiore a 180 gg si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17;
- per ogni riscontrato accesso alle sale di macellazione da parte di personale non autorizzato verrà applicata una penale di euro 30,00;
- per ogni maltrattamento degli animali verrà applicata una penale di euro 500,00;
- per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie verrà applicata una penale di euro 500,00;
- per ogni insufficiente o mancata pulizia dei locali verrà applicata una penale giornaliera di euro 50,00;
- per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;
- per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature entro i termini disposti ai sensi del precedente art. 10, verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;

3. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15; come previsto al medesimo art. 15 la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Art. 17 - Risoluzione del contratto.

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei



Città di Spoleto

seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 15;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste agli artt. 5, 16 e 24 del presente capitolato;
- e) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) mancata apertura del mattatoio per quattro volte anche non consecutive per cause imputabili al concessionario;
- g) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Comune;
- h) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- l) ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; – grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; – qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 15.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.



Città di Spoleto

Art. 18 - Verifiche di conformità

1. Il direttore dell'esecuzione e/o responsabile del procedimento procederanno periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il direttore dell'esecuzione accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art.16 e quanto stabilito agli artt. 10 e 17, qualora il direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine da questi fissato.

Art. 19 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

- 1 Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 7340453D6E.

Art. 20 - Responsabilità di gestione

1. La gestione dell'attività che il concessionario è autorizzato a svolgere nell'immobile concesso, viene effettuata a suo esclusivo carico e vantaggio.
2. E' espressamente ed irrevocabilmente stabilito che tutti gli acquisti, e vendite di merci ed attrezzature o comunque ogni contratto afferente la gestione dell'attività, ogni assunzione e in genere ogni assunzione di impegni e di obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi è a completo ed esclusivo carico del concessionario o suoi aventi causa e che il Comune in nessun caso e per nessun motivo potrà essere chiamato a rispondere di atti o fatti afferenti la gestione imprenditoriale svolta dal concessionario medesimo.

Art. 21 – Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto l'Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 22.
2. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

Art. 22 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Art. 23 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

1. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto di concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.



Città di Spoleto

2. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 24 – Protocollo di Legalità

In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.

In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.

L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:

- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

- Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Città di Spoleto

- Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

- Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Art. 25 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019," a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 26 – Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 27 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.



Città *di* Spoleto

Il Dirigente
Barbara Gentilini